

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D' AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

Ecc.mo Consiglio di Stato in S.G. – Roma

APPELLO CAUTELARE

PER

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ALLOCCA	FILOMENA	LLCFMN79E64F839Y
AUGUGLIARO	ANGELA	GGLNGL82B46D423V
BAIO	CARMELINA	BAICML78S69G273J
BALLARINI	CONSUELO	BLLCSL75S43I452I
BATTAGLIA	ANNALISA	BTTNLS72R48L049Z
BLANDOLINO	ELENA	BLNLNE75A58I549D
BONADONNA	DOROTEA CARMEN	BNDDTC76L57B302X
CAMPANELLA	TIZIANA	CMPTZN84R64C927H
CAMPO	FRANCESCA	CMPFNC69B43G273D
CANNATA	MARIA	CNNMRA71H56M088X
CANTIELLO	VINCENZA	CNTVCN64E50H798B
CARRIERO	DOMENICA	CRRDNC66M42E986V
CASCONI	SANTINA	CSCSTN72B45H163Z
CULMONE	MARIA	CLMMRA66R59D267K
CURCIO	STEFANIA	CRCSFN83T51F258Q
DELL'ERBA	ORNELLA	DLLRLL71C60C351U
DI GIUSEPPE	CRISTINA	DGSCST79S57L103G
DIGRANDI	ELISA	DGRLSE74H52H163M

FALCI	GIADA	FLCGDI72M42D612Q
FERRARA	TINDARA RITA	FRRTDR68E62C351I
FILOGRANA	FABIO	FLGFBA79H06F842F
FOTI	COSTANZA	FTOCTN67M69A552G
GAROFALO	MARIA	GRFMRA69E49I754G
GAVEGLIA	MASSIMO	GVGMSM67M26F224J
GENOVA	MARIA GIUSEPPA	GNVMGS66R46D267G
GIANCHINO	ILENIA	GNCLNI77C69H163S
GIARDULLO	NADIA	GRDNDA81B68B963J
GIORDANO	TERESA	GRDTRS82S53H224W
GIUFFRIDA	CARLA	GFFCRL73S70C351E
GRANATA	SABRINA	GRNSRN77E69C351J
MARONE	PAOLA	MRNPLA68R63E463O
MAROTTA	ILENIA	MRTLNI79T71A089J
MAROTTA	CRISTINA	MRTCST83B67A089B
MEDICI	FRANCESCA	MDCFNC72H50H163L
MEDICO	MARIA GRAZIA	MDCMGR79R55H163M
MIELE	FEDERICA	MLIFRC82R45D843M
NUTRICATO	ADELE	NTRDLA72A62I172B
NUZZACI	TIZIANA MARINA	NZZTNM70C43B936K
PALELLA	MARIA LUISA	PLLMLS65L44F158O
PALUMBO	MARIA GRAZIA	PLMMGR74D62F112W
PELLEGRINO	ORIANA	PLLRNO77B43E506G
PERTICARI	CESARE	PRTCSR65R13D542W
POLITI	EMANUELA	PLTMNL81H57B428F
PREVITI	MARIA RITA	PRVMRT67E65L219B
PUNTORIERI	ANNARITA	PNTNRT73C54H224C
RAGONA	NINFA ELISA	RGNNFL75C67C351F
ROSSINI	CINZIA	RSSCNZ78S52E409K

RUSSO	SIMONA	RSSSMN79S57E041A
SANTORO	LUDOVICA	SNTLVC78B63H501Q
SCARAMUZZA	ROSSELLA	SCRRSL70A42F158O
VELLA	MILENA	VLLMLN72A58E366A

meglio individuati e generalizzati nelle procure in atti al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), rappresentati e difesi, giuste distinte procure rilasciate, ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016, su separato documento informatico depositato con modalità telematica unitamente al ricorso di primo grado, estese anche al presente grado di appello, dall'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, e dall'avv. Maria Rullo, C.F.: RLLMRA74P68C352H, PEC: maria.rullo@legalmail.it, fax 0968.96193, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati, ad ogni effetto, presso la segreteria dell'Autorità Giudiziaria adita ex art. 25 c.p.a. (i difensori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0968.96193 o al seguente indirizzo PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it),

-Appellanti-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12

-Appellato-

PER LA RIFORMA

- a) dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, sez. III *Bis*, n. 5495/2019 (*all. 1*), pronunciata nel ricorso R.G. n. 5098/2019, pubblicata il 20.08.2019, non

notificata, che ha respinto l'istanza di misura cautelare promossa dagli appellanti nel contesto del ricorso per l'annullamento:

- del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, nella parte in cui all'art. 4, comma 3:

non prevede la soglia minima di ammissione alle successive prove;

prevede il test preliminare in aggiunta alle prove di accesso programmate;

prevede la diversità delle prove di accesso tra i diversi atenei;

- del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 21.02.2019 nella parte in cui autorizzava ciascun Ateneo ad organizzare le prove di accesso;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti.

PREMESSA

Con decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi M.I.U.R.) organizzava -in attuazione del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249-, il corso di specializzazione per le attività di sostegno (cd. TFA), che veniva impugnato: a) per la mancata previsione dell'accesso diretto e/o dell'accesso senza il filtro dei test preliminari del personale di ruolo; b) per la mancata fissazione della soglia minima di accesso di 21/30 previsto dal d.m. 249/2010 per superare il test preliminare; c) per la violazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) e b) della L. 02.08.1999 n. 264; per la violazione della L. 241/1990; d) per la violazione del principio del *favor participationis* e della *par conditio* tra i concorrenti/aspiranti.

L'On.le T.A.R. Lazio, sez. III Bis, con l'ordinanza cautelare n. 5495/2019 del 20.08.2019, non notificata, ha respinto l'istanza di misura cautelare con la seguente motivazione: *“Rammentato, quanto alla soglia di punteggio sufficiente al superamento delle prove, che il d.m. 30 settembre 2011, richiamato dal d.m. in*

esame (...) stabilisce che “è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi”; ritenuto che tale previsione, oltre ad essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente (...) salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame (...);

(...) che in base al citato d.p.r. la classe A066 non rientri nel novero delle classi riconducibili alla categoria degli itp, ai quali è riservata la tabella B; che in base al d.p.r. n. 19 del 2016 la classe A066 sia da intendersi come classe ad esaurimento per la quale sono precluse nuove assunzioni, concorsi e procedure abilitative; che l'esclusione dei ricorrenti risulta in realtà derivante dal fatto che il decreto è applicativo del d.lgs. n. 59 del 2017; che il provvedimento originariamente lesivo della posizione dei ricorrenti è rappresentato dal provvedimento che ha modificato le classi di concorso e che il bando costituisce una mera conseguenza del d.m., che non è stato tempestivamente impugnato”.

Tanto premesso, il pronunciamento cautelare del Giudice di *prime cure* si evince erroneo e ingiusto e, pertanto, se ne invoca la riforma per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

In limine.

La reiterazione dell'istanza di misura cautelare nell'odierna sessione d'appello è necessitata dalla persistente lesività per gli interessi degli appellanti insita nella illegittima ammissione diretta al corso di TFA sul sostegno, essendo già personale di ruolo.

Ciò avrebbe dovuto condurre in *prime cure* alla sospensione degli atti avversati e consentire agli istanti la partecipazione, con riserva, al corso che sarebbe stata l'unica via percorribile *res adhuc integra* fino alla definizione del giudizio di

merito, non esistendo ragioni di interesse generale ostative all'ammissione con riserva.

1) *Error in iudicando*: omessa pronuncia e violazione del principio della domanda.

La motivazione dell'ordinanza si riferisce alla classe A066 laddove afferma che “...in base al citato d.p.r. la classe A066 non rientri nel novero delle classi riconducibili alla categoria degli itp, ai quali è riservata la tabella B” (...) “che il provvedimento originariamente lesivo della posizione dei ricorrenti è rappresentato dal provvedimento che ha modificato le classi di concorso... che non è stato tempestivamente impugnato”.

La motivazione non è pertinente al caso sottoposto all'esame del Giudice che, invero, riguarda **i docenti di ruolo e non la classe A066**. E', quindi, di tutta evidenza come manchi del tutto la pronuncia sulla domanda.

2) *Error in iudicando*: sull'illegittimità dei provvedimenti avversati in primo grado.

Per *tutorismo* difensivo si ripropone, in grado d'appello, quanto argomentato e dedotto in primo grado.

In primis, si evidenziava il vizio di eccesso di potere per violazione della legge 107/2015.

Già l'art. 1, comma 124, della Legge 107/2015 impone la formazione in servizio dei docenti di ruolo. Gli obiettivi della legge sono stati cristallizzati anche nella direttiva MIUR n. 35 del 07.01.2016 nella quale si legge a chiare lettere che “*La formazione in servizio -obbligatoria, permanente e strutturale- è connessa alla funzione di docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera*” e ancora “*Lo sviluppo di un sistema di opportunità formativa per i docenti e per tutti gli operatori scolastici è una responsabilità pubblica prioritaria*”.

Anche l'art. 29 del CCNL Comparto Scuola sancisce che la formazione è attività funzionale all'insegnamento per poi proseguire, nell'art. 63, capo VI, con: “*l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità, per*

garantire la formazione in servizio; orbene, il lavoratore iscritto nelle graduatorie di circolo e di istituto, assunto con contratto a tempo determinato e, di conseguenza, in servizio, deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro". Anche nel successivo articolo 64, rubricato "*Fruizione del diritto alla formazione*", si statuisce, al comma 1, che "*La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità*".

È evidente che l'insegnante di ruolo deve usufruire dell'opera di formazione per migliorare la professionalità già acquisita e per poter affrontare al meglio le dinamiche che quotidianamente si verificano nella classe. Questo è in effetti l'obiettivo che si prefigge la legge.

Il corso di TFA sul sostegno per cui si discute rientra a pieno titolo nel processo formativo. Il MUIR invece, irrazionalmente, considera il TFA sul sostegno un percorso estraneo alla formazione, tant'è che per i docenti di ruolo non prevede l'ammissione e/o frequenza diretta.

Nella specie i dd.mm. impugnati non prevedendo nessuna riserva di posti per i docenti già di ruolo.

L'accesso diretto del personale di ruolo, senza superare alcuna prova (né preselettiva né successiva) sarebbe stata una scelta necessaria anche in considerazione della grave carenza di personale specializzato sul sostegno, come risulta anche dallo stesso bando n. 92/2019 (*cfr. pag. 3 "CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno..."*).

Non dimentichiamo che il MIUR per la carenza del personale sul sostegno è costretto ad assegnare gli incarichi a docenti supplenti privi del titolo di specializzazione.

I bandi impugnati sono affetti da vizi di eccesso di potere per violazione anche dell'art. 400 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, *lex specialis* in materia di concorsi scolastici, che non prevede alcun test preliminare per i concorsi.

Nel rispetto della legge speciale di riferimenti i ricorrenti/appellanti, anche in considerazione della loro posizione, sono tutti docenti di ruolo, non avrebbero dovuto sostenere alcun test preliminare in aggiunta alle prove programmate di accesso.

Nel caso di concorso/corso non può trovare applicazione l'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 secondo cui l'Amministrazione può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, poiché tale disposizione si applica ai concorsi di assunzione a tempo indeterminato nella p.a. mentre qui si discute per accedere ad un mero corso di specializzazione (ossia il TFA). La discrezionalità del MIUR nel prevedere i test preselettivi, in aggiunta alla già complessa ed articolata prova programmata, è sindacabile, in quanto manifestamente irragionevole rispetto alle finalità del bando diretto all'ammissione al corso di formazione (con oneri a carico dei candidati) e non già all'assunzione a tempo indeterminato (*cfr. CDS, Ad. Gen., 09.11.1995 n. 120; CDS, Sez. V, 02.10.2018 n. 5645*).

Veniva altresì prospettato, in via subordinata, al Giudice come il d.m. impugnato n. 92 dell'08.02.2019 non è rispettoso del d.m. 249 del 2010 e del d.m. 30.09.2011, diversamente da quanto ritenuto dal giudice *di prime cure* nella sua motivazione.

Infatti, l'art. 4, comma 3, del bando n. 92 dell'08.02.2019, dispone che *“E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'art. 6 comma 2, lett. b) del D.M. sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”*.

Siffatta definizione non stabilisce nessun limite certo e/o voto minimo per superare il test preliminare.

Tale art. 4, comma 3, del bando impugnato non fa nessun riferimento al punteggio minimo di 21/30 richiesto dal d.m. 30 settembre 2011, ma lega il superamento della prova ad un dato incerto e del tutto aleatorio, ossia al *“un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì*

ammessi alla prova scritta coloro che all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi".

Non esiste nessuna ragione plausibile che giustifichi la restrizione della soglia minima, considerata, anche la carenza cronica di personale specializzato.

Anche per ciò solo la disposizione del bando presenta vizi di eccesso di potere per irragionevolezza.

La formulazione dell'art. 4, comma 3, del bando fa sì che il punteggio di superamento del test preselettivo *"non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito"*. Ration per cui, la finalità del test preselettivo non è quella di saggiare il bagaglio culturale degli aspiranti corsisti, come dovrebbe essere nel rispetto del d.m. 249 del 2010 e del d.m. 30 settembre 2011, bensì quello di sfoltire la platea degli stessi.

La giurisprudenza ha riconosciuto l'irragionevolezza, la manifesta arbitrarietà oltre che l'illogicità, allorquando il bando di concorso non preveda la soglia minima sufficiente per accedere alle prove successive; nel qual caso ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test (*cfr. TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza 287/14 del 10.01.2014*).

La mancata previsione di una soglia minima di sufficienza unitamente alla statuizione del bando secondo cui *"Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi"* determina una inevitabilmente la violazione della *par condicio* ed una disparità di trattamento tra i concorrenti/aspiranti, poiché l'ammissione alle successive prove varierebbe da ateneo ad ateneo a seconda del numero dei posti disponibili e della votazione riportata dall'ultimo degli ammessi. Ciò causa inevitabilmente delle disparità di trattamento tra i candidati. Sul punto si è già positivamente espresso codesto Ecc.mo Consiglio (*cfr., ex multis, CDS, Sez. VI, ordinanza 8136/18*).

Non appare condivisibile l'assunto del Giudice di primo grado quando afferma che *"(Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che*

in se' corrisponde all'esigenza,di effettuare ---- una stringente selezione dei più meritevoli...)".

Anzitutto, il punteggio di 21/30 previsto dal d.m. 249/2010 è già superiore alla sufficienza che sarebbe di 18/30, ma questo non era argomento di contestazione in primo grado, ove i ricorrenti chiedevano, invero, che si applicasse proprio il punteggio indicato dal decreto istitutivo del TFA (ossia il punteggio di 21/30), poiché il bando impugnato non lo prevedeva.

L'impugnativa riguardava l'aleatorietà dell'ammissione alle successive prove che risultava dalla formulazione dell'art. 4, comma 3, del bando n. 92/2019 impugnato. Non solo, si eccepiva in primo grado come il bando impugnato apportava modifiche irrazionali anche al test preliminare: laddove il D.M. 249/2010 (istitutivo del TFA) prevede tre ore per i 60 quesiti oggetto dei test preliminari con quattro risposte chiuse, il bando impugnato prevede, invece, due ore per 60 quesiti con cinque, e non più quattro, risposte chiuse. Palese è l'aumento della difficoltà del test.

I test preselettivi, così come strutturati, sarebbero inadeguati alle finalità a cui sono preposti, restringendo in modo eccessivo la selezione ed escludendo i candidati con un bagaglio culturale sufficiente ed idoneo ad intraprendere le successive prove di selezione.

Da qui l'irragionevolezza della predisposizione anche dei test preselettivi che sono diretti a sfoltire la platea dei concorrenti e non già, per come disposto dall'art. 15, comma 7, del D.M. 249/2010 e dall'art. 6 D.M. 30.09.2011, a saggiare le competenze linguistiche, la comprensione del testo e il possesso di competenze didattiche degli aspiranti.

Si eccepiva, in primo grado, come il bando è viziato da eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 nonché per la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) e b) della L. 02.08.1999 n. 264.

La determinazione dei posti disponibili in ciascun ateneo non è fondata sull'offerta formativa reale dei singoli atenei. Le Università non hanno proceduto ad una congrua istruttoria in base alla quale hanno determinato il numero dei posti messi a

concorso (cfr. *TAR Puglia-Bari, Sez. II, 17.11.1998 n. 859; TAR Liguria, Sez. II, 08.10.1999 n. 482*).

Per ciò solo è illegittima tale procedura, in quanto viola la normativa del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990.

E' violato anche l'art. 3, comma 1, lett. *a*) della L. n. 264/1999, in quanto i principi e i criteri direttivi ai fini determinativi dei posti messi a concorso debbano tener conto *del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*.

E' contraddetto, altresì, l'art. 5, comma 2, del DM 249/2010 che dispone testualmente: *“Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ...”*.

Il reale fabbisogno di personale docente sul sostegno è pari a 60.000 unità, quando invece il MIUR, nel bando oggetto di impugnativa, fa una stima di 40.000 unità in un'ottica restrittiva e incurante della reale situazione di diffusa carenza di personale specializzato sul sostegno, mettendo poi a concorso solo 14.000 posti sulle 40.000 unità stimate. Lo stesso MIUR ammette nei vari decreti precedenti (DM 141/17) oltre che in quello impugnato (DM del 21.02.2019) *“...la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico...”*.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come *“...le stime ministeriali restrittive sono da considerarsi del tutto prive di fondamento, in quanto non appare certamente alcuna proporzione immaginabile tra i numeri risultanti dalle stesse e l'ambito comunitario di riferimento”* (cfr. *TAR Lazio, Sez. III bis, 11.03.2009 n. 2433*).

Risulta violato anche l'art. 3, comma 1, lett. *b*) della L. n. 264/1999, in quanto non risulta, di fatto, un'equilibrata attivazione dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, come si evince dall'allegato A della tabella riassuntiva di cui al DM del 21.02.2019.

I bandi venivano impugnati in primo grado poiché lasciavano ampia discrezionalità ad ogni singolo ateneo nel predisporre una o più prove scritte, pratiche e orali,

successive al test preliminare, con ciò creando una palese discriminazione tra i candidati che concorrono per l'accesso al medesimo corso di formazione/specializzazione.

L'ammissione al corso di TFA dipende dall'aleatorietà, dall'evento fortunoso, a seconda dell'Università scelta, in quanto alcuni concorrenti potranno essere avvantaggiati rispetto ad altri che, per mera fortuna, hanno scelto di iscriversi all'ateneo che predisporrà meno prove, con la conseguente maggiore probabilità di accesso al corso, anche in considerazione del fatto che il numero dei candidati può variare in maniera considerevole da un'Università all'altra.

A parere di codesta difesa, la procedura impugnata viola il principio del *favor participationis* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.01.2015 n. 105); l'amministrazione dovrebbe favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria *ratio* giustificativa (cfr. Corte Cost., 06.12.2017 n. 251).

La discrezionalità amministrativa è, sotto molteplici aspetti, viziata da eccesso di potere diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, che ha ommesso di considerare aspetti peculiari e determinati ai fini della decisione anche in ordine alla concessione della misura cautelare.

L'amministrazione non contribuisce al buon andamento della p.a. poiché attua i principi costituzionali che garantiscono il diritto alla formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori (art. 35, commi 1, 2, Cost.), nonché il diritto di tutti i cittadini di accedere ai posti di pubblico impiego in condizioni di eguaglianza, secondo i principi stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.) (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 23.01.2006 n. 790).

Alla luce di quanto sin qui ribadito, erronea deve ritenersi l'appellata ordinanza del TAR Lazio -Roma-, Sez. III Bis, n. 5495/19 del 20.08.2019 (resa nel giudizio R.G. n. 5098/19), stante la palese illegittimità e lesività dei provvedimenti avversati in primo grado dagli appellanti.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

Quanto al “*fumus boni iuris*” esso emerge dalle censure enucleate da quanto fin qui esposto.

Quanto al “*periculum in mora*” si evidenzia il danno grave e irreparabile che gli appellanti patiscono per effetto della mancata ammissione alle successive prove di selezione, poiché l’emananda sentenza di merito sarà emessa a corso già ultimato e, dunque, non sarà utile a soddisfare l’interesse degli istanti a partecipare a questo ciclo di specializzazione. La posizione degli appellanti è ancor di più aggravata se consideriamo che i corsi di specializzazione non vengono organizzati assiduamente, con cadenza regolare e che viene pregiudicata gravemente la formazione del personale già assunto a tempo indeterminato nella scuola.

In via cautelare si chiede a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato di sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinando all’Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, di ammettere, con riserva, i docenti di ruolo direttamente al corso di TFA sul sostegno, senza l’espletamento delle prove programmate di accesso.

In subordine, si chiede l’ammissione, con riserva, degli appellanti alle sole prove programmate di accesso (prove scritte e orali) senza il filtro dei test preliminari;

In via ulteriormente gradata, si chiede l’ammissione alle successive prove programmate per tutti gli appellanti che hanno raggiunto nei test preselettivi il punteggio di 21/30 (fissato dal dm. 249/2010 istitutivo del TFA).

P.Q.M.

gli appellanti, come in epigrafe rappresentati e difesi, chiedono che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia riformare l’ordinanza del TAR Lazio -Roma- Sez. III Bis, n. 5495/2019 (R.R. n. 5098/19), pubblicata il 20.08.2019, non notificata e, per l’effetto, accogliere il presente appello cautelare.

Con ogni ulteriore statuizione prevista dalla legge.

Con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Salvis iuribus.

Si dichiara che la presente controversia, avente ad oggetto la proposizione di appello cautelare, è esente dal pagamento del contributo unificato.

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

Ai sensi dell'art. 41, comma IV, c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede all'Ecc.mo Sig. Presidente del Consiglio di Stato di voler disporre che la notificazione del ricorso ai controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso *de quo* sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) ordinanza impugnata n. 5495/19 emessa dal TAR Lazio, pubblicata il 20.08.19;
- 2) ricorso di primo grado;
- 3) decreto MIUR impugnato n. 92 del 08.02.2019;
- 4) decreto MIUR impugnato del 21.02.2019;
- 5) decreto MIUR n. 249/2010;
- 6) decreto MIUR del 30.09.2011 (decreto sostegno);
- 7) autocertificazione del servizio di ruolo prestato dai ricorrenti.

S. Mango d'Aquino, lì 17.10.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-